



AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

DETERMINAZIONE n. 10 del 21 aprile 2021

IL DIRETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

AFFRANCATRICE FRAMA MODELLO MATRIX F22

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS 50/2016

CIG: ZF3310C6C1

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni che ha introdotto, nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, il principio della separazione fra funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo demandate agli Organi di Amministrazione e funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti;

visto l'art.32, comma 2 del D. Lgs 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

visto che l'AC Pistoia ha in dotazione una macchina affrancatrice marca FRAMA MATRIX F22 MATRICOLA 54170021 installata il 29/09/2017;

visto che si deve rinnovare il contratto di manutenzione per la predetta affrancatrice, con il Provider di riferimento (Francopost Macchine Affrancatrici SRL), depositario in esclusiva della manutenzione attivata nella fase di acquisto del prodotto e che deve rimanere attiva sino a che il dispositivo è in uso;

vista la proposta di contratto triennale della tipologia “Light Matrix” che prevede un costo annuo pari ad €. 167,48 oltre Iva e così di €. 502,44 oltre Iva per l'intera durata triennale del contratto **(doc. a)**;

considerato che si ritiene congruo il prezzo proposto, vista la provata capacità professionale dell'operatore economico, la tipologia del servizio offerto nonché tenuto conto dell'obbligatorietà della manutenzione prevista al punto “obblighi e responsabilità del cliente” del “Servizio Affrancaposta” con Poste Italiane SPA;

rilevato che non sussistono convenzioni Consip che consentano di far fronte alle esigenze della stazione

appaltante con analogo servizio tecnico;

vista la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs 50 del 2016 introdotta dall'art. 1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a) a mente del quale *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*;

vista la Legge 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ammette l'affidamento anche al di fuori del MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

visto che ai sensi delle Linee Guida Anac n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206/2018, per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti con riferimento all'affidamento immediatamente precedente per la stessa categoria merceologica e che stante l'obbligatorietà della resa del servizio in parola attraverso il Provider di riferimento, non sarebbe stato comunque possibile sottostare all'osservanza del principio di rotazione dello stesso;

ritenuto che nei confronti della "Francopost Macchine Affrancatrici SRL" l'Ente abbia maturato un ottimo grado di soddisfazione, tenuto conto dei precedenti rapporti contrattuali avvenuti, a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

vista la Autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla Impresa relativamente all'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., all'accettazione del Codice di Condotta dell'Automobile Club Pistoia (**doc. b**);

dato atto che l'Ente – coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 – ANAC paragrafo 4.2.2) – ha verificato i requisiti dichiarati nella Autodichiarazione ex DPR 445/2000, provvedendo:

[REDACTED] (doc c);

[REDACTED] (doc d);

vista l'acquisizione dello Smart CIG tramite il sistema semplificato dell'ANAC – CIG: ZF3310C6C1

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Pistoia, approvato con modifiche il 28/9/2009 e in linea con analogo regolamento di ACI;

dato atto che la spesa rientra nel *Budget* annuale per l'esercizio 2021 e del Piano Generale delle Attività 2021 entrambi approvati dal Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2020, per la parte di servizio ricadente nell'anno 2021;

rilevata la necessità di intervenire;

Il sottoscritto Direttore dell'Automobile Club di Pistoia, Giorgio Bartolini

D E T E R M I N A

di affidare alla “FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL” (Codice Fiscale e Partita IVA 01228580153) con sede in Milano Via Giuseppe Prina n. 15, cap 20154 il servizio relativo alla manutenzione triennale in formula “Light Matrix” della macchina affrancatrice modello FRAMA MATRIX F2 MATRICOLA 54170021, installata il 29/09/2017;

di stabilire che la durata del contratto è triennale con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2023;

di stabilire che l'importo dell'affidamento è pari ad €. **167,48 (centosessantasette/48)** annui oltre Iva e così pari a €. **502,44 (cinquecentodue/44)** oltre Iva per l'intera durata triennale del contratto;

di stabilire che il pagamento del predetto importo sarà effettuato, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario e/o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario identificato presso l'Istituto [REDACTED] con l'IBAN:

[REDACTED] e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 2010;

di affidare il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso

dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di nominare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione trasparente*", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

F.to IL DIRETTORE

Giorgio Bartolini

ALLEGATI:

- a) proposta contrattuale;
- b) autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- c) casellario ANAC;
- d) regolarità contributiva - DURC